

Esame di professione di Accompagnatrice in montagna/ Accompagnatore in montagna



Schweizer Bergführerverband – SBV
Association suisse des guides de montagne – ASGM

DIRETTIVE RELATIVE AL REGOLAMENTO

che disciplina

il rilascio dell'attestato professionale federale di Accompagnatrice in montagna / Accompagnatore in montagna

dal 17 giugno 2026

Ai sensi dell'art. 28, comma 2, della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, l'ente responsabile di cui al punto 1.3 emana le seguenti direttive relative al regolamento d'esame:

1. INTRODUZIONE

1.1 Obbiettivo / Ambito di applicazione

Le presenti linee guida definiscono e chiariscono il regolamento d'esame (RE) di professione di accompagnatore in montagna dal 27 febbraio 2025. Queste direttive accompagnano il regolamento d'esame e fungono da riferimento per i diversi enti di formazione, le persone in formazione e tutti i candidati. Forniscono informazioni dettagliate sulle procedure dell'esame federale.

1.2 Organo responsabile

L'organo responsabile (punto 1.3 del RE) per l'esame di professione di accompagnatore in montagna (OREPAM) è costituito dalle due associazioni professionali :

- Associazione svizzera degli Accompagnatori in montagna (ASAM);
- Associazione svizzera delle guide di montagna (ASGM).

In un'ottica di leggibilità e scorrevolezza, all'interno del testo il genere maschile è impiegato per ambo i sessi.

L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera ed è la massima autorità di nomina e di controllo. La SEFRI è l'autorità di vigilanza per gli esami di professione.

La commissione d'esame COMEX (punti 2.1 e 2.2 del RE) è composta da cinque o sette accompagnatori titolari dell'attestato federale. Essi appartengono a una delle due organizzazioni professionali. Il presidente della COMEX è uno dei membri della commissione.

Gli periti d'esame sono accompagnatori in montagna titolari dell'attestato federale, guide di montagna o periti in settori specifici. Sono responsabili della valutazione degli esami.

La segreteria della commissione d'esame COMEX può essere gestita da un membro della COMEX o da una persona esterna. Si occupa della corrispondenza e degli archivi e supporta la direzione degli esami nell'organizzazione degli stessi.

È possibile contattare la segreteria all'indirizzo e-mail: sekretariat@comex.swiss.

L'indirizzo postale della segreteria, altri indirizzi e-mail, i documenti per l'esame e tutte le informazioni necessarie sono disponibili sul sito www.comex.swiss.

1.3 Obbligo del segreto professionale

Tutte le persone che partecipano all'esame di professione sono soggette al segreto professionale per quanto riguarda il contenuto dell'esame, i risultati e tutte le altre informazioni sensibili dal punto di vista della legge sulla protezione dei dati.

2. PROFILO PROFESSIONALE / PROFILO DELLE QUALIFICHE

Gli esami di professione consentono ai professionisti di acquisire un primo approfondimento tecnico e una specializzazione dopo una formazione professionale iniziale in un mestiere. Per sostenere un esame di professione è necessario essere in possesso di un attestato federale di capacità (AFC) o di una qualifica equivalente e avere diversi anni di esperienza professionale nel settore professionale corrispondente. Chi supera l'esame riceve un attestato federale.

Il profilo della professione di accompagnatore in montagna, comprese le principali competenze operative, si basa sul profilo di qualificazione ed è riassunto al punto 1.2 del regolamento d'esame. Le materie esaminate corrispondono al profilo professionale dell'accompagnatore in montagna. I criteri di prestazione stabiliti definiscono il contenuto e il livello degli esami. L'esame di professione federale serve a verificare definitivamente se i candidati possiedono le competenze necessarie per svolgere un'attività professionale impegnativa e responsabile.

Il quadro generale delle competenze più importanti in base al profilo professionale è riportato nell'appendice I delle presenti linee guida.

3. ORGANIZZAZIONE DEGLI ESAMI

3.1 Procedura amministrativa

La procedura per l'esame sarà pubblicata sul sito web della commissione d'esame www.comex.swiss. La pubblicazione fornisce informazioni su tutti i punti indicati al punto 3.12 del RE.

L'iscrizione avviene online tramite il sito web della commissione d'esame www.comex.swiss. Il relativo modulo di iscrizione è disponibile sul sito web. Sono richiesti tutti i documenti elencati al punto 3.2 del RE.

Al momento dell'iscrizione è necessario indicare la **lingua d'esame e la seconda lingua**. Queste sono obbligatorie. Le quattro lingue nazionali e l'inglese sono accettate come seconda lingua.

I candidati che devono affrontare sfide particolari durante l'esame di professione possono richiedere alla COMEX una **compensazione per gli svantaggi**. La COMEX valuterà tale richiesta in base alla relativa scheda informativa della SEFRI¹. La compensazione degli svantaggi può essere concessa solo per le parti dell'esame che non riguardano aspetti pratici di sicurezza per i clienti.

La **decisione di ammissione** viene presa in conformità al punto 3.32 del RE.

La **convocazione avviene** in conformità con al punto 4.1 del RE.

3.2 Costi (punto 3.4 del RE)

I costi per l'esame di professione federale sono calcolati e determinati dalla commissione d'esame. Vengono adeguati alle spese sostenute per gli esami.

Le **tasse d'esame** ammontano a 2'500 franchi. Queste tasse comprendono l'iscrizione, l'esame, il rilascio dell'attestato professionale, l'iscrizione al registro professionale ufficiale e le spese per il materiale.

In caso di **ripetizione dell'esame, verranno addebitati** solo i costi relativi alla parte di esame da ripetere.

4. REQUISITI DI AMMISSIONE

Le condizioni di ammissione all'esame sono stabilite al punto 3.3 del regolamento d'esame.

La commissione d'esame decide se una qualifica è equivalente all'attestato federale di capacità (punto 3.31, lettera a del RE). Ciò vale in particolare per le persone provenienti dall'estero. Una maturità federale è considerata un titolo equivalente. Sono considera-

¹ Foglio informativo: Compensazione degli svantaggi legati all'handicap
www.sbfi.admin.ch/sbfi/it/home/formazione/fpc/fps/esami-federali/candidati-e-titolari-degli-attestati.html

ti equivalenti anche i diplomi di scuola superiore (liceo) o i diplomi professionali paragonabili a un AFC svizzero conseguiti all'estero.

Le persone che lavorano nel settore sanitario, come medici o il personale infermieristico, sono esentate dall'obbligo di fornire la prova della frequenza di un corso di primo soccorso di livello I IAS (punto 3.31, lettera c del RE).

4.1 Esperienza professionale (punto 3.31, lettera b del RE)

Per certificare l'esperienza professionale è necessario presentare, al momento dell'iscrizione, 50 escursioni effettuate a livello professionale negli ultimi tre anni.

Queste escursioni attestano l'esperienza professionale del candidato. È richiesta un'ampia esperienza professionale con gruppi, come accompagnatore in montagna. Fornendo la prova di queste escursioni, il candidato dimostra di aver praticato tutti gli aspetti della professione, ossia la pianificazione, l'organizzazione, la guida, l'assunzione di responsabilità, l'acquisizione di clienti, la trasmissione di conoscenze, ecc.

Le 50 escursioni di esperienza sono suddivisi come segue:

- 30 escursioni da T1 a T3, di cui almeno dieci escursioni T3.
- 20 escursioni con le racchette da neve fino a WT2, di cui possibilmente 3 escursioni di osservazione WT3.
- di cui almeno 2 trekking itineranti (da un luogo all'altro) di almeno 3 giorni ciascuno (inverno o estate). In questo contesto, ogni giorno conta come un'escursione, purché siano soddisfatte le condizioni per un'escursione.

Le condizioni per il riconoscimento delle escursioni guidate in qualità di professionisti sono le seguenti;

- Il candidato fornisce la prova che le escursioni sono stati effettuati a titolo professionale, in proprio o per conto di terzi. Le escursioni con la famiglia e gli amici non possono essere considerate come esperienza professionale.
- Le escursioni devono essere state preparate e realizzate in modo professionale. A tal fine, il candidato deve aver messo in pratica le seguenti competenze operative:
 - Aree di competenza operativa A, B e C:
Le seguenti competenze operative devono essere state messe in pratica durante tutte le escursioni:
 - A1, A2, A3, A4,
 - B1, B2, B3
 - C1, C2, C3, C4, C5
 - Ciò vale anche per le escursioni pianificate e organizzate da associazioni, guide alpine, uffici turistici o altri soggetti, oppure per l'accompagnamento di grandi gruppi che coinvolgono più accompagnatori in montagna. Il candidato deve aver applicato sistematicamente queste competenze, anche se l'itinerario è stato definito in anticipo dal committente.

- Aree di competenza operativa D ed E
Per ogni escursione presentata, deve essere stata applicata almeno una competenza operativa delle aree D o E.
- Area di competenza F
L'elenco delle escursioni presentate deve dimostrare nel suo insieme che il candidato ha messo in pratica diverse competenze operative dell'area F. Queste devono essere state preparate e realizzate in modo professionale.
- Il candidato è responsabile della pianificazione e della guida dell'escursione a piedi o con le racchette da neve.
- L'attività si svolge all'aperto e deve prevedere le seguenti attività: interazione con il gruppo; guida del gruppo; presa di decisioni; scelta del percorso; scelta di alternative.
- Un gruppo è composto da almeno due clienti.
- Per un'escursione la durata è di almeno 4 ore di impegno sul terreno.

Le escursioni di stage seguenti possono essere prese in considerazione:

- Un massimo di 3 escursioni T3, a condizione che un accompagnatore con l'attestato federale dimostri che il candidato abbia svolto un lavoro essenziale di pianificazione e di guida.
- Un massimo di 3 escursioni con le racchette da neve nella gamma di difficoltà WT3, a condizione che venga dimostrato da un accompagnatore con l'attestato federale che il candidato abbia svolto un lavoro di pianificazione essenziale e che l'accompagnatore abbia discusso costantemente sul 3x3 con lo stagista durante il percorso.

Il numero corrispondente di escursioni deve essere certificato dal lavoratore indipendente (accompagnatore in montagna) o dai committenti utilizzando il modulo fornito dalla commissione d'esame.

Uno stage pratico svolto durante la formazione non viene riconosciuto.

La decisione sul riconoscimento dell'esperienza professionale spetta alla commissione d'esame. Il prerequisito per il riconoscimento è la presentazione d'un elenco delle escursioni completamente compilata secondo il modello elettronico COMEX e dei relativi documenti di supporto.

5. ESAME E VALUTAZIONE

I dettagli sulle modalità di iscrizione, le scadenze, gli inviti e la procedura d'esame sono pubblicati sul sito web www.comex.swiss.

Il lavoro di progetto deve essere consegnato alla segreteria due mesi dopo l'ammissione.

Le parti d'esame seguenti: 2. *Conoscenze in materia di sicurezza, scritto* e 5. *Conoscenze professionali, scritto* sono organizzate in un unico luogo e in forma elettronica.

Le escursioni d'esame si svolgono in diverse date nel luogo proposto dal candidato. La data è comunicata al candidato entro un mese dalla consegna del lavoro di progetto. Le escursioni d'esame si svolgono solitamente tra luglio e ottobre. Il giorno dell'escursione d'esame include la presentazione orale del "Lavoro di progetto" (parte d'esame 1), la parte d'esame 3 "Gestione degli incidenti e primo soccorso" e la parte d'esame 4 "Tecniche di sicurezza".

Durante l'esame invernale (parte d'esame 7), vengono esaminati anche la pianificazione dell'escursione e l'orientamento/navigazione.

Le parti d'esame in questione sono descritte al punto 5.11 del RE. Le materie d'esame che possono essere esaminate corrispondono al profilo di qualificazione per gli accompagnatori in montagna con attestato federale. I criteri di prestazione elencati definiscono il contenuto e il livello dell'esame.

La descrizione dell'intera procedura d'esame e delle parti d'esame in relazione alle competenze operative, ai requisiti, agli ausili consentiti, alle spiegazioni sulla stesura del lavoro di progetto, ai criteri di valutazione per ogni prova, alla valutazione e all'attribuzione dei punteggi (punti 6.2 e 6.3 del RE) costituiscono parte integrante delle presenti direttive.

L'assegnazione dei punteggi è regolata al punto 6 del RE e le condizioni per il superamento dell'esame al punto 6.4 del RE.

I candidati che non superano l'esame devono ripetere tutte le parti d'esame insufficienti. L'esame può essere ripetuto due volte.

6. PROCEDURA DI RICORSO

I ricorsi devono essere indirizzati alla SEFRI. È possibile consultare il promemoria per i ricorsi sul seguente sito web:

<https://www.sbf.admin.ch/sbf/it/home/formazione/fpc/fps/esami-federali/candidati-e-titolari-degli-attestati.html>

Autorizzato dall'organo responsabile il 17 giugno 2026

Berna, 17 giugno 2026



Michael Meyer

Rappresentante dell'Associazione svizzera degli
Accompagnatori in montagna (ASAM)

Co-presidente dell'organo responsabile



Patrick Alder

Rappresentante dell'Associazione svizzera
delle guide di montagna (ASGM)

Co-presidente dell'organo responsabile

Allegati

Allegato I: Panoramica delle principali competenze operative

Allegato II: Procedura generale d'esame e linee guida d'esame

